

Convenzione

per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza

tra

il "**Comune di**", con sede in, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., rappresentato nel presente atto da, nato a (.....) il domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina, n., repertorio n., in seguito per brevità denominato anche "comune";

e

"**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" (anche "**SA**"), con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 4.000.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona del nella Sua qualità di

Premesso

1. che il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti.

Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;

2. che il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*".
3. che l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - più specificamente: l'art. 192 sancisce che *l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati*; l'art. 256 vieta *la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione*; l'art. 239 in applicazione al principio *chi inquina paga* e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;
4. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, deve *provvedere immediatamente ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve *provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
5. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile "*dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade*";
6. che il Comune è giunto nella determinazione di sottoscrivere la presente "Convenzione" con sa, al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante "*pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze*" interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e a impatto zero sulle casse della Pubblica Amministrazione e per la collettività. Le Compagnie Assicuratrici che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, risarciscono e sostengono interamente il

costo dell'intervento di ripristino post incidente;

7. che il servizio oggetto della presente "Convenzione" sarà reso da SA in regime di Concessione di Servizi, il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dello stesso.

Considerato

- A. che SA attraverso l'analisi delle esigenze operative di Enti e Amministrazioni, negli anni ha sviluppato modalità e protocolli innovativi tesi a garantire la sicurezza viaria e la salvaguardia ambientale, post incidente stradale, al fine di favorire l'affidamento del servizio di ripristino nel rispetto delle prescrizioni legislative e dei principi di economicità degli Enti;
- B. che SA assume quale principio precipuo ed ispiratore della propria attività il rispetto della legalità, a partire dalla fase precontrattuale, per tutto il corso dell'esecuzione della convenzione, nella massima professionalità ed eticità.
- C. che SA ha creato una struttura operativa su tutto il territorio nazionale sotto la regia di una propria Centrale Operativa - attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno - che coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l'attività di "*pulitura della piattaforma stradale*" eseguita dagli operatori territorialmente decentralizzati, Centri Logistici Operativi, afferenti alla Struttura Centrale di SA;
- D. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. è titolare, ed opera attraverso proprie:
- procedure operative e gestionali coperte da brevetto,
 - mezzi polifunzionali e strumentazioni anch'esse coperte da brevetto,
 - prodotti per la bonifica stradale biologici e con proprietà disperdenti,
 - procedure di gestione del rischio e coordinamento delle emergenze (attraverso la Centrale Operativa composta da personale altamente specializzato),
 - servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti, con assunzione diretta delle relative responsabilità ed oneri economici;

il complesso operativo è pertanto caratterizzato da specificità proprie e risulta perfettamente allineato al quadro normativo, specie in tema di sicurezza stradale e tutela ambientale;

- E. che SA ha effettuato uno studio di fattibilità operativa, avente ad oggetto le specifiche del Comune prendendo in esame:
- a. il tasso di incidentalità rilevato nell'ultimo triennio (fonte: dati ISTAT);
 - b. la densità di popolazione;
 - c. l'entità e la conformazione della rete viaria,

ciò al fine di garantire la massima resa ed efficienza del servizio, sull'intera rete stradale dell'Amministrazione e l'integrale copertura della responsabilità dell'Ente.

- F. che SA, conformemente a quanto previsto al precedente punto E, ha dotato l'impianto operativo territorialmente competente:
- a. di mezzi polifunzionali specificamente destinati all'espletamento del servizio di ripristino post incidente;
 - b. dell'equipaggiamento con attrezzature e strumentazioni *ad hoc*, ma soprattutto con l'apparecchiatura di ingegneria complessa, in esclusiva e coperta da brevetto, per l'esecuzione degli interventi di ripristino post incidente;
 - c. della fornitura di prodotti disinfettanti biologici, per la realizzazione della bonifica stradale;
 - d. delle necessarie risorse umane, formate professionalmente da Sicurezza e Ambiente S.p.A., attraverso la frequentazione di corsi, finalizzati all'acquisizione delle procedure operative, strumentali alla risoluzione delle problematiche scaturenti dal verificarsi di incidenti stradali, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il tutto per garantire la piena operatività, in h24 per 365 giorni l'anno, con il medesimo elevato

standard qualitativo del servizio.

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Accordo ed oggetto della convenzione

1. il "**Comune di**" concede a **SA**, che accetta, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, mediante "*pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze*", su tutta la rete stradale comunale.
2. La struttura operativa di SA è tenuta a espletare gli interventi in situazioni di emergenza che vengono attivati a seguito del verificarsi di incidenti stradali.

Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:

- a. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- b. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- c. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;

La tipologia d'intervento sub a) e sub b) sarà realizzata da SA anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di SA, che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Articolo 2

Modalità di attivazione degli interventi

1. Gli interventi di SA potranno essere richiesti anche dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale Operativa** di SA, tel. **800.89.89.89** (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
2. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo più vicino, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento.

Articolo 3

Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire l'incolumità personale, la tutela dell'ambiente, la sicurezza della circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
 - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
2. Ciascun intervento delle strutture operative di SA potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa dell'Ente, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Articolo 4

Modalità operative

1. Le strutture operative di Sicurezza e Ambiente S.p.A. - Centri Logistici Operativi - svolgeranno le operazioni di "*pulitura della piattaforma stradale compromessa da incidenti dei veicoli*", con

interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, mediante:

- a) "*pulitura*" del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
 - b) "*lavaggio*" della pavimentazione con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico" della catena molecolare degli idrocarburi;
 - c) "*aspirazione*" dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
2. A seguito dell'iter procedurale sopra delineato, le fasi operative succedanee attengono al rispetto degli adempimenti e delle procedure rigorosamente prescritti dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - a tutela e salvaguardia delle matrici ambientali, duplicemente esposte, sia in termini di integrità del suolo compromesso dalla presenza di sostanze inquinanti, sia in relazione al corretto e regolare svolgimento delle fasi che attengono all'intero ciclo di tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto della pulitura-bonifica stradale.
 3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente "Convenzione" nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
 4. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.
 5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995.

Articolo 5

Interventi di bonifica a seguito di incidenti rilevanti

1. Il Comune affida a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che accetta, la gestione delle attività finalizzate al tempestivo ripristino dello "*status quo ante*" della piattaforma stradale e sue pertinenze, interessate da incidenti stradali di particolare rilevanza, quali gravi sversamenti o dispersione di merci, materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica dell'area interessata. Tale attività è affidata dal Comune a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." in via prioritaria, ma senza esclusiva.
2. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità del Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale Operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A., 800.89.89.89 (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno).
3. La Centrale Operativa comunque provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo convenzionato più vicino, per consentire un rapido sopralluogo, la ripresa fotografica del luogo dell'incidente e dei danni riportati dal territorio, l'invio delle immagini alla Direzione Tecnica di "Sicurezza e Ambiente S.p.A." per permettere alla stessa di disporre del preciso quadro di riferimento della situazione in atto e, conseguentemente, di predisporre la corretta pianificazione - in situazione di emergenza - dell'intervento di dell'area interessata dall'incidente con l'impiego di Aziende/Impianti specializzati.
4. Alla richiesta telefonica da parte dei soggetti sopra menzionati, dovrà seguire, nel più breve tempo possibile, specifica richiesta scritta di un funzionario addetto della Polizia Municipale, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive compagnie assicurative, da inviare a mezzo fax alla Direzione Tecnica di "Sicurezza e Ambiente".
5. Nella gestione degli interventi rilevanti, il Comune si impegna a collaborare con "Sicurezza e Ambiente S.p.A." nella predisposizione della documentazione amministrativa necessaria all'espletamento degli adempimenti dalla legge prescritti.

Articolo 6

Ripristino delle infrastrutture stradali

1. Il Comune affida a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che accetta, l'esecuzione - sotto la direzione e la vigilanza del preposto Ufficio del Comune - delle attività finalizzate al ripristino dello "status quo ante" dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.). Tale attività è affidata dal Comune a SA in via prioritaria, ma senza esclusiva.
2. L'esecuzione di questi interventi deve essere preceduta da specifica richiesta, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione, nonché delega all'esecuzione da parte dell'Ente proprietario della strada.
3. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalle Forze di dell'Ordine competenti territorialmente, ovvero dal personale dipendente del Comune, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-4, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.
4. La comunicazione concernente la richiesta di ripristino dell'infrastruttura dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'incidente stradale stesso (salvo comprovata impossibilità della tempestiva richiesta) e dovrà riportare: 1. l'informativa della dinamica dell'incidente stradale dal quale è conseguito il danneggiamento (data e luogo del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive compagnie assicurative per la r.c.a.); 2. copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute a seguito dell'incidente stradale; 3. dichiarazione di ammissione di responsabilità del soggetto civilmente responsabile del sinistro; 4. eventuali dichiarazioni testimoniali di soggetti presenti sul luogo e al tempo dell'incidente; 5. report fotografico. Tale documentazione è strumentale all'acquisizione dei dati necessari alla celere esecuzione dei lavori di ripristino e all'agevole recupero delle indennità risarcitorie dalle compagnie assicurative.
5. L'Ente proprietario della strada, qualora non in possesso dei dati necessari alla corretta identificazione del sinistro, formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, o comunque informate sui fatti, una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, al fine di poter correttamente inoltrare a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." la richiesta di intervento di ripristino alle infrastrutture danneggiate da incidenti stradali.

Articolo 7

Rimozione veicoli in stato di abbandono

1. Il "Comune di" affida a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che accetta, l'esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell'art. 1 del D. M. 460/1999.
2. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi.
3. Detti interventi saranno eseguiti esclusivamente da "Centri di raccolta e smaltimento", convenzionati con Sicurezza e Ambiente S.p.A., in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
4. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia Municipale e dal personale della viabilità dipendente dal Comune, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-5, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.
5. All'Ufficio di polizia Locale spetta il coordinamento e il controllo del servizio eseguito da "Sicurezza e Ambiente S.p.A.". Il Comune si riserva pertanto di effettuare specifiche verifiche sullo svolgimento del servizio.
6. Il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" selezionati direttamente da Sicurezza e Ambiente S.p.A. Le Ditte selezionate dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D.Lgs. n. 152

del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato.

7. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si avvale di "Centri di raccolta e demolizione" che, per l'espletamento delle descritte attività, hanno la disponibilità di mezzi omologati del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. e dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;
8. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.
9. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto.
10. Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:
 - a. "Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 - b. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.
 - c. Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 3, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso."
11. Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale della Polizia Locale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 9, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.
12. Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclama la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.

13. Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono saranno effettuati da Sicurezza e Ambiente S.p.A. senza esborso alcuno da parte del Comune e dei cittadini.
14. Il profitto per Sicurezza e Ambiente S.p.A. o i "Centri di raccolta e demolizione" consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Articolo 8

Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del Comune

1. **Sicurezza e Ambiente S.p.A.** riceve come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggiati. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione.
2. *A tal fine*, il Comune, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, con il presente atto cede a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", quale corrispettivo per l'attività di ripristino, i crediti risarcitori derivanti dai sinistri stradali oggetto di intervento e le conferisce ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., ivi compreso il diritto di accesso agli atti, per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per *l'attività di ripristino post incidente* eseguita. Il pagamento effettuato nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha effetto liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa.
3. Alla predetta cessione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del DL 79/1997.

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Parimenti "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga a pagare i corrispettivi ai Centri Logistici Operativi (CLO), effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 10

Incombenze a carico del Comune e casistica di intervento

1. Per consentire a Sicurezza e Ambiente S.p.A. di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi effettuati e di inoltrare le richieste di risarcimento in modo mirato esclusivamente alla compagnie assicurative responsabili, il Comune si impegna a fornirle gratuitamente, direttamente o a seguito di richiesta alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, nel rispetto dei termini di legge, i dati necessari alla ricostruzione del fatto a fini amministrativi e in particolare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. Per garantire la puntuale trasmissione dei dati, l'Ente si impegna, inoltre, a emanare specifiche direttive al Corpo di Polizia Municipale che potrà anche utilizzare il "*modulo trasmissione dati semplificato*" allegato alla presente.
2. In carenza della comunicazione dei dati di cui sopra, Sicurezza e Ambiente S.p.A., in qualità di concessionaria del Comune e di soggetto interessato, è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dall'Ente medesimo con la sottoscrizione della presente Convenzione. A tal fine, l'Amministrazione con la sottoscrizione del presente accordo, delega Sicurezza e Ambiente S.p.A. ad inoltrare le predette richieste alle Forze dell'Ordine competenti e ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di propria competenza, in qualità di concessionaria del Comune e di soggetto interessato ai

sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice della Strada.

3. L'Ente si impegna, infine, a rendere note al proprio "Settore Viabilità" e tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali sono tenuti ad attivare l'intervento di SA, mediante chiamata al numero verde 800.89.89.89.
4. Al fine di favorire l'integrale copertura di responsabilità e la piena assunzione del rischio di gestione da parte di SA a beneficio dell'Ente, quest'ultimo impegna unicamente SA, che accetta, ad intervenire ogni qualvolta vengano segnalati incidenti stradali sulla rete viaria afferente all'Amministrazione. Nel caso in cui il Centro Logistico Operativo di SA, giunto sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e arrivo sul posto degli operatori costituisce un onere ad esclusivo carico di SA; nulla è addebitato alla compagnia assicurativa del civilmente responsabile, senza limitazioni quantitative. Al contrario, in caso di presenza di liquidi o solidi abbandonati sul sedime stradale, il Centro Logistico Operativo provvede a realizzare congruamente l'intervento di ripristino.

Articolo 11

Assunzione di responsabilità da parte di Sicurezza e Ambiente S.p.A. e garanzie offerte

1. Per una piena assunzione di responsabilità, Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna ad intervenire per la messa in sicurezza della strada a seguito di ogni incidente stradale, dando contestuale e immediata notizia dell'intervento in corso al personale del Comune e/o alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.
2. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha stipulato polizza di assicurazione, avente massimale del valore di dieci milioni di euro per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è qualificata, con tutta la propria struttura operativa territoriale attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Codice dell'Ambiente); la struttura centrale di SA è, inoltre, iscritta alla Categoria 9 "bonifica siti" presso il medesimo Albo (articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 aprile 1998, n. 406).
4. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è in possesso delle certificazioni di conformità agli standard ISO 9001/2015 (certificazione del Sistema di Qualità), ISO 14001/2015 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e UNI EN 18295/2017 (secondo i criteri della UNI 11200/2010) e si impegna a conservarli durante la vigenza della Convenzione;
5. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha adottato il modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa, realizzato nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, al fine di dotare la propria struttura aziendale delle procedure in grado di fornire tempestive segnalazioni, sull'insorgere di potenziali criticità in ordine al comportamento eticamente corretto e giuridicamente rilevante.

Articolo 12

Pianificazione di incontri periodici

Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori di Sicurezza e Ambiente S.p.A., allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali correttivi e miglioramenti del servizio.

Articolo 13

Accesso alla documentazione relativa agli interventi

Sicurezza e Ambiente S.p.A., nell'ottica di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, assicura all'Ente firmatario della presente convenzione la possibilità di consultare, con accesso riservato al portale www.sicurezzaeambientespa.com, tutta la documentazione da noi raccolta ed elaborata per la corretta gestione degli interventi di ripristino realizzati sulla rete stradale dell'Ente convenzionato.

Articolo 14

Durata della "Convenzione"

La presente "Convenzione" avrà la durata di anni _____ a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora realizzato un nuovo affidamento, l'impresa firmataria della presente convenzione dovrà garantire la continuità del servizio alle medesime condizioni contrattuali fino all'avvio del contratto con eventuale nuovo affidatario.

Articolo 15

Varie

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Roma.
3. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il "**Comune di**"

.....

(.....)

per "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**"

Il Legale Rappresentante

Luogo, data